



29

fundata argomentazione dell'Istituto, ventilo allora la proposta di definire la questione mediante incameramento, da parte sua, della somma di L. 3.381.010, già incassata. Successivamente però, mutando di parere, si dichiarò disposto ad impegnarsi al rimborso dell'intera imposta di consumo sopra citata a condizione che l'Istituto provvedesse, a sua cura e spese, alla pavimentazione della nuova strada di accesso al proprio edificio, onere che, per contratto, era a carico del Comune. La spesa di tale opera poteva essere, approssimativamente, valutata in L. 3.500.000.

La proposta fu giudicata dall'Istituto inaccettabile. Secondo la tesi dell'Istituto medesimo, la convenzione del 20 novembre 1941, conservando tuttora il suo pieno vigore, doveva rimanere inalterata nei suoi termini. Senonché, tenuto conto che non è in facoltà dei Comuni di concedere l'esonero dalla applicazione della imposta di consumo, non poteva disconoscersi che la clausola contrattuale, con cui il Comune di Biella si era impegnato a rimborsare l'I.N.S.E.S. di una somma corrispondente alla imposta da questo pagata, appariva